

8716,

Spettabile
BPER Factor S.p.A.
Strada Maggiore n. 29
40125 Bologna (BO)

Riportiamo di seguito il "Contratto di Factoring" (in prosieguo anche: "Contratto"), che disciplinerà il rapporto di factoring tra il Cedente o Fornitore e BPER Factor S.p.A. .

Le condizioni economiche applicabili al rapporto di factoring saranno quelle riportate nel presente **Documento di Sintesi**, che, oltre a costituire il frontespizio del "Contratto di factoring", ne forma parte integrante per espresso accordo delle Parti.

Documento Di Sintesi, N. 1

tra le Parti:

il Cedente o Fornitore

Ragione sociale completa	VIMERCATI S.P.A.
Sede Legale (via/cap/città)	Via Vincenzo Monti n. 38, 20016 Pero (MI)
Indirizzo postale Sede Amministrativa (via/cap/città)	Via Vincenzo Monti n. 38, 20016 Pero (MI)
Codice Fiscale e/o P.Iva	C.F. e P.Iva n. 05938990967
Indirizzo PEC	vimercatispa@pec.it

e

il Factor:

BPER Factor S.p.A.
Strada Maggiore, 29
40125 Bologna BO

Con riferimento all'"Contratto di factoring" ed alle norme vigenti per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, con la presente, prendiamo atto delle condizioni applicate al rapporto di factoring.

Tipo di operazione o servizio (flag su tipologia/e applicata/e):

☐ **Factoring pro solvendo**

Operazione di factoring con rischio del Cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti.
L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il Cedente e il Factor possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.
Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire al Factor le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

☒ **Factoring pro soluto**

Operazione di factoring con rischio del Factor del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti predefiniti, unicamente dovuto ad insolvenza e nei limiti di quanto concordato con il cedente, nel "Contratto di factoring", e nelle comunicazioni di determinazione del plafond per ciascun debitore (plafond pro soluto).
L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e il Factor possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

☐ **Maturity Factoring**

Operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il Cedente e il Factor. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva. Il Factor può concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti. Il maturity factoring può essere pro soluto o pro solvendo, rinviando per la relativa tipologia ai punti "Factoring pro soluto" e "Factoring pro solvendo".

☒ **Operazioni not notification**

in deroga alle condizioni generali di contratto è stato concordato che il Factor non provvederà alla notifica in sede di accoglimento di crediti vantati nei confronti di determinati debitori specificatamente identificati. L'incasso avverrà a cura del cedente direttamente o con accredito da parte del debitore su un conto corrente intestato al cedente e vincolato a favore della Società di factoring. Il Factor si riserva comunque la facoltà di notificare la cessione al debitore in caso di andamento anomalo dovuto ad insoluti o consistenti ritardi rispetto ai termini di regolamento previsti.

☐ **Factoring Internazionale**

Intervento riguardante rapporti nei quali il Cedente è soggetto estero con debitori italiani (import factoring) oppure il Cedente è soggetto italiano con debitori esteri (export factoring), nonché casi in cui il Cedente e i debitori sono entrambi soggetti esteri (estero su estero). Nella tipologia export factoring, il Factor si potrà avvalere dei servizi di

Timbro e Firma (se firmato su cartaceo)

propri Corrispondenti esteri per la gestione dei crediti. Nella tipologia import factoring, infine, potrà essere applicata l'operatività Maturity, per i cui rischi e caratteristiche si rimanda al punto "Maturity Factoring".
Il factoring internazionale può essere pro soluto o pro solvendo, rinviando per la relativa tipologia ai punti "Factoring pro soluto" e "Factoring pro solvendo".

Nelle operazioni in valuta estera è a carico del Cedente il c.d. "rischio cambio", cioè i rischi di oscillazione del cambio valutario

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI

n.a.= non applicate

- CONDIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE LINEE DI INTERVENTO

Spese

Descrizione spesa	Valore in Euro
Istruttoria cedente	€ 250,00 per istruttoria
Rinnovo Istruttoria cedente	€ 250,00 per istruttoria
Istruttoria/Rinnovo debitore pro solvendo	n.a. € _____ per istruttoria/rinnovo
Istruttoria/Rinnovo debitore italiano pro soluto	€ 50,00 per istruttoria/rinnovo
Istruttoria/Rinnovo debitore europeo pro soluto	€ 50,00 per istruttoria/rinnovo
Istruttoria/Rinnovo debitore extraeuropeo pro soluto	€ 50,00 per istruttoria/rinnovo
Spese valutazione fattibilità intervento	n.a. € _____ per ogni istruttoria/rinnovo
Spese apertura anagrafica debitore Italia	n.a. € _____ per valutazione
Spese apertura anagrafica debitore Estero	n.a. € _____ per valutazione
Spese allineamento SDD	n.a. € _____ per ogni SDD
Spesa distinta/presentazione RI.BA.	n.a. € _____ per ogni distinta/presentazione RI.BA.
Spese per invio documentazione alla clientela	n.a. € _____ per ogni pagina
Spese Fax	n.a. € _____ per ogni pagina
Canone Home Factoring	n.a. € _____ annue
Periodicità Home Factoring	n.a. per ogni mese/trimestre/semestre/anno
Spese Copia Documento	n.a. € _____ per ogni copia
Spese per Certificazione a Società di revisione od a terzi	€ 150,00 per ogni richiesta
Spese per gestione legale	n.a. € _____ per ogni diffida debitore (oltre ai costi e parcelle professionali)
Spese per gestione del Servizio Legale del Factor - forfait	n.a. € _____ per ogni debitore (oltre ai costi e parcelle professionali)
Spese Denuncia insolvenza	n.a. € _____ per singola denuncia
Spese Postali Comunicazioni Clienti	n.a. € _____ annue
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche cartacee	€ 0,00 per ogni invio
Spese Postali	addebito spesa sostenuta
Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	addebito spesa sostenuta
Oltre postali, bancarie per bolli ed eventuali reclamateci	addebito spesa sostenuta
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche on line/elettroniche	€ 0,00 per ogni invio

Ulteriori costi applicati al Cliente

- rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, spese di protesto, l'imposta di registro ed onorari notarili su cessioni di credito stipulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata
- rimborso spese sostenute dal Factor per personalizzazioni informatiche su specifiche richieste del Cliente
- l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi delle tariffe di legge vigenti, su effetti, documenti anche contabili ecc.
- IVA se dovuta.

Interessi di mora

Nelle ipotesi in cui il Factor abbia titolo di richiedere gli interessi di mora al Cliente al ricorrere delle ipotesi contrattuali e/o di legge, tali interessi troveranno applicazione dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento e sino al totale pagamento di quanto dovuto, al tasso in appresso specificato

Timbro e Firma (se firmato su cartaceo)

Interessi di mora	Tasso fisso:	n.a. Tasso di interesse nominale annuo 6,25% (seivirgolaventicinquepercento)
	Tasso indicizzato:	n.a. Media dell'Euribor a 3 mesi, rilevabile da "Il Sole 24 Ore" maggiorata di uno spread di 650 bps con addebito posticipato. Al valore del parametro di riferimento viene attribuita una soglia minima del 0,00%
	Tasso D.lgs 231/2002:	n.a. BCE + 8 punti Il tasso BCE di riferimento per il I semestre 2018 è pari allo 0,00%.
Interessi legali di mora	Tasso art. 62, comma 3°, D.L.1/2012:	n.a. BCE + 10 punti. Il tasso BCE di riferimento per il I semestre 2018 è pari allo 0,00%.

Timbro e Firma (se firmato su cartaceo)

- CONDIZIONI SPECIFICHE PER INTERVENTI FACTORING PRO-SOLUTO

Interessi applicati nel caso di anticipazioni del corrispettivo

Qualora Factor e Cedente concordino un tasso di interesse variabile associato a un indice di riferimento quotato sul mercato, tale tasso di interesse sarà calcolato come somma algebrica dell'indice di riferimento pro-tempore vigente e lo spread concordato, fermi gli effetti dell'eventuale floor.

Operazioni in Euro

Laddove sia previsto il tasso di riferimento Euribor, lo stesso è da intendersi con divisore 360.

Tasso fisso posticipato:	n.a. Tasso di interesse nominale annuo XXXXXXXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), salvo modifiche, con addebito posticipato e liquidazione periodica XX. Il tasso effettivo su base annua è pari allo XXX%
Tasso fisso anticipato:	n.a. Tasso di interesse nominale annuo XXXXXXXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)salvo modifiche, in caso di addebito anticipato con le modalità in uso per lo sconto commerciale per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione da parte del Factor siano alla data di scadenza effettiva o convenzionale dei crediti.
Tasso indicizzato posticipato (senza floor):	n.a. Tasso di interesse nominale annuo parametrato alla media dell'Euribor a 3 mesi, rilevabile da "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente e da applicarsi per il mese in corso, maggiorata di XXXXX b.p. , salvo modifiche, con addebito posticipato e liquidazione periodica XX. Attualmente il tasso applicato corrisponde ad un valore annuo del XXXXXXXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX utilizzando l'ultimo valore assunto dal parametro alla data XXXXXXXXXX pari allo XXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Tasso indicizzato posticipato (con floor nelle ipotesi di cui all'art. 7.2 del Contratto):	Tasso di interesse nominale annuo parametrato alla media dell'Euribor a 3 mesi, rilevabile da "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente e da applicarsi per il mese in corso, maggiorata di 125 b.p.salvo modifiche, con addebito posticipato e liquidazione periodica trimestrale. Al valore del parametro di riferimento viene comunque attribuita una soglia minima dello 0,00% (zerovirgolazerozeropercento). Attualmente il tasso applicato corrisponde ad un valore annuo del 4,268% (quattrovirgoladuecentosessantotopercento) utilizzando l'ultimo valore assunto dal parametro alla data 01/12/2024 pari allo 3,018% (trevirgolazero diciottopercento) e il valore della soglia minima sopra indicata.
Tasso indicizzato anticipato (senza floor):	n.a. Tasso di interesse nominale annuo parametrato alla media dell'Euribor a 3 mesi, rilevabile da "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente e da applicarsi per il mese in corso, maggiorata di XXXXX b.p. , salvo modifiche, con addebito anticipato e da calcolarsi con le modalità in uso per lo sconto commerciale per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione da parte del Factor sino alla data di scadenza effettiva o convenzionale dei crediti. Attualmente il tasso applicato corrisponde ad un valore annuo del XXXXXXXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX utilizzando l'ultimo valore assunto dal parametro alla data XXXXXXXXXX che è pari allo XXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Tasso indicizzato anticipato (con floor):	Tasso di interesse nominale annuo parametrato alla media dell'Euribor a 3 mesi, rilevabile da "Il Sole 24 Ore" l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente e da applicarsi per il mese in corso, maggiorata di 125 b.p. salvo modifiche, con addebito anticipato e da calcolarsi con le modalità in uso per lo sconto commerciale per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione da parte del Factor siano alla data di scadenza effettiva o convenzionale dei crediti. Al valore del parametro di

	riferimento viene comunque attribuita una soglia minima dello 0,00% (zerovirgolazerozeropercento). Attualmente il tasso applicato corrisponde ad un valore annuo del 4,268% (quattrovirgoladuecentosessantottopercento) utilizzando l'ultimo valore assunto dal parametro alla data 01/12/2024 pari allo 3,018% (trevirgolazerodiciottopercento) e il valore della soglia minima sopra indicata
Tasso indicizzato (con Prime Rate BPER Factor S.p.A)	n.a. Prime Rate BPER Factor pari al: Prime Rate ("Tasso di rifinanziamento Marginale" della Banca Centrale Europea maggiorato di 2,750%) aumentato di uno spread di 0,85 b.p., salvo modifiche, corrispondente ad un valore annuo del XXXXXXXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) utilizzando l'ultimo valore assunto dal "Prime Rate" alla data del XXXXXXXX% pari a XXXXXXXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Calcolo degli interessi eseguito con divisore 36500/36600	Anno civile.
---	--------------

Timbro e Firma (se firmato su cartaceo)

II TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell' apposito avviso, visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet <http://bperfactor.it/it/trasparenza della società di factoring>.

Operazioni in Valuta Estera

Parametro di riferimento e relativo divisore qui di seguito riportati LIBOR360 o SOFR360* o SONIA365 o TONAR365 o SARON360.

Tasso fisso posticipato:	n.a. Tasso di interesse nominale annuo XXXXXXXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), salvo modifiche, con addebito posticipato e liquidazione periodica XX. Il tasso effettivo su base annua è pari allo XXX% .
Tasso fisso anticipato:	n.a. Tasso di interesse nominale annuo XXXX% (XXXXXXX), salvo modifiche, in caso di addebito anticipato con le modalità in uso per lo sconto commerciale per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione da parte del Factor siano alla data di scadenza effettiva o convenzionale dei crediti.
Tasso indicizzato posticipato (senza floor):	n.a. _____ rilevato per la valuta di competenza il 1° giorno del mese da "Il Sole 24 Ore" o da altre fonti di informazione finanziaria, aumentato di XXXXXXXX b.p. con addebito posticipato e liquidazione mensile. Attualmente il tasso applicato corrisponde ad un valore annuo del XXXXXXXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) utilizzando l'ultimo valore assunto dal parametro alla data del XXXXXXXX% pari allo XXXXXXXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Tasso indicizzato posticipato (con floor):	n.a. _____ rilevato per la valuta di competenza il 1° giorno del mese da "Il Sole 24 Ore" o da altre fonti di informazione finanziaria, aumentato di XXXXXXXX b.p., salvo modifiche, con addebito posticipato e liquidazione periodica XXX. Al valore del parametro di riferimento viene comunque attribuita una soglia minima del 0,00% (zerovirgolazerozeropercento). Attualmente, utilizzando l'ultimo valore assunto dal parametro alla data del XXXXXXXX% pari allo XXXXXXXX% e del valore della soglia minima, il tasso annuo è pari allo XXXXXXXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Tasso indicizzato anticipato (senza floor):	n.a. _____ rilevato per la valuta di competenza il 1° giorno del mese da "Il Sole 24 Ore" o da altre fonti di informazione finanziaria, aumentato di XXXXXXXX b.p., salvo modifiche, con addebito anticipato da calcolarsi secondo le modalità in uso per lo sconto commerciale per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione da parte del Factor siano alla data di scadenza effettiva o convenzionale dei crediti. Attualmente, utilizzando l'ultimo valore assunto dal parametro alla data del XXXXXXXX% pari allo XXXXXXXX% e del valore della soglia minima, il tasso annuo è pari allo XXXXXXXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Tasso indicizzato anticipato (con floor):	n.a. _____ rilevato per la valuta di competenza il 1° giorno del mese da "Il Sole 24 Ore" o da altre fonti di informazione finanziaria, aumentato di XXXXXXXX b.p., salvo modifiche, in caso di addebito anticipato da calcolarsi secondo le modalità in uso per lo sconto commerciale per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione da parte del Factor siano alla data di scadenza effettiva o convenzionale dei crediti. Al valore del parametro di riferimento viene comunque attribuita una soglia minima del 0,00%

Commissioni per il rilascio di Fideiussioni **n.a. XXXX% (XXXXXXXX) salvo modifiche, da percepire per mese o frazione di mese, sull'ammontare oggetto delle garanzie.**

Commissione di gestione **n.a. XXXX% (XXX) salvo modifiche, da percepire per mese o frazione di mese, sull'ammontare dei crediti oggetto della gestione.**

Commissione di retrocessione (pro solvendo – flat) **n.a. XXX% (XXX) salvo modifiche, da applicarsi sul valore dei crediti per i quali è stata richiesta dal cedente la retrocessione e/o in caso di chiusura anticipata del rapporto da parte del medesimo cedente.**

Commissione di retrocessione (pro soluto - flat) **n.a. XXXXXXXX% (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) salvo modifiche, da applicarsi sul valore dei crediti per i quali è stata richiesta dal cedente la retrocessione e/o in caso di chiusura anticipata del rapporto da parte del medesimo cedente.**

Commissione all inclusive (all-in) Pro soluto	n.a. XXXX% (XXXXXXpercento) flat da applicarsi in via anticipata sull'ammontare dei crediti ceduti.
---	--

Timbro e Firma (se firmato su cartaceo)

Ulteriori spese

Spese di tenuta conto	€ 150,00 per ogni liquidazione
Spese Handling fattura	n.a. € _____ per ciascuna fattura
Spese Handling Effetto	n.a. € _____ per ciascun effetto
Spese Handling distinta	n.a. € _____ per ogni distinta
Spese Handling presentazione	n.a. € _____ per presentazione
Spese per proroghe di scadenza:	n.a. € _____ per ogni effetto n.a. € _____ per ogni RI.BA. n.a. € _____ per ogni altro mezzo di incasso cartaceo o elettronico (SDD)
Spese per richiamo RI.BA./SDD	n.a. € _____ per ogni RI.BA./SDD richiamato
Spese per insoluto	n.a. € _____ per ogni insoluto
Spese per incasso sia cartacei che elettronici	n.a. € _____ per ogni incasso cartaceo o elettronico (SDD)
Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	n.a. € _____ per ogni richiesta
Spese per bonifico	n.a. € _____ per ogni disposizione di bonifico

Valute applicate

Descrizione voce	Tipologia pagamento	Giorni
Valute applicate alle fatture emesse dal Factor ⁽¹⁾	Assegni, bonifici, SDD	n.a. 10 giorni lavorativi antecedenti n.a. 10 giorni lavorativi successivi
Modalità di calcolo erogazioni	Assegni Bonifici	n.a. 10 giorni lavorativi antecedenti n.a. 10 giorni lavorativi successivi n.a. 10 giorni lavorativi antecedenti n.a. 10 giorni lavorativi successivi
Modalità di calcolo per incassi pervenuti a mezzo:	Assegni su piazza Assegni fuori piazza Assegni circolari Bonifici SDD/AI	n.a. 10 giorni lavorativi antecedenti n.a. 10 giorni lavorativi successivi n.a. 10 giorni lavorativi antecedenti n.a. 10 giorni lavorativi successivi n.a. 10 giorni lavorativi antecedenti n.a. 10 giorni lavorativi successivi n.a. 10 giorni lavorativi antecedenti per Bonifici n.a. 10 giorni lavorativi successivi per Bonifici n.a. 10 giorni lavorativi antecedenti per SDD/AI n.a. 10 giorni lavorativi successivi per SDD/AI

	Accreditati SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici su piazza	n.a. 12 giorni fissi antecedenti se su piazza n.a. 12 giorni fissi successivi se su piazza
	Accreditati SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici fuori piazza	n.a. 20 giorni fissi antecedenti se fuori piazza n.a. 20 giorni fissi successivi se fuori piazza
Giorni valuta sconto	Giorni valuta aggiuntivi alla scadenza, naturale o convenzionale, dei crediti ceduti	n.a. 30 giorni lavorativi

Timbro e Firma (se firmato su cartaceo)

(1) Le fatture emesse dal Factor avranno i medesimi giorni valuta applicati ai bonifici.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura di cui sopra. Per chiusura definitiva del conto deve intendersi la prima chiusura periodica infrannuale successiva al verificarsi di una delle cause di scioglimento contrattualmente previste.

Ai sensi dell'art.118 del D.Lgs.385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.) il Factor, ai sensi dell'art. 14 del Contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi ed altre condizioni contrattuali).

Riportiamo, di seguito, il Contratto di Factoring che, unitamente al documento di sintesi, salve successive variazioni, ed eventuali appendici, disciplineranno le future cessioni di crediti, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, e degli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile.

Contratto di Factoring

Si riportano i termini e le condizioni che regoleranno il rapporto di factoring, avente ad oggetto la cessione *pro soluto* dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei Debitori appartenenti al settore "privato" di cui all'Allegato sub "A" (di seguito, "**Debitore/i**").

Premesso che

- Il Fornitore è titolare nei confronti dei Debitori di crediti relativi alla fornitura di beni o prestazioni di servizi;
- Il Fornitore intende cedere e il Factor intende acquistare detti crediti, mediante cessioni di crediti *pro soluto*, conformemente alla disciplina civilistica vigente in Italia ed alla Legge n. 52 del 21 febbraio 1991 e successivi emendamenti.

Quanto sopra premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Premesse

Le premesse e gli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F" formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Definizioni

Factor indica BPER Factor S.p.A. con sede legale e direzione generale in Bologna, Strada Maggiore n.29, Società appartenente al Gruppo IVA BPER Banca Partita IVA 03830780361, Codice Fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Bologna n. 02231420361, Società soggetta

all'attività di Direzione e Coordinamento di BPER Banca S.p.A. , Capitale Sociale € 54.590.910,00 i.v. iscritta all'Albo Intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 9, cod.mecc. 19432;

Fornitore indica il Cedente o Fornitore di cui in epigrafe e controparte del Contratto di Factoring;

Debitore/i indica i clienti del Fornitore di cui all'Allegato "A";

Parti indica il Fornitore e il Factor;

Credito indica i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno dall'esecuzione di contratti stipulati e da stipulare dal Fornitore con i Debitori per la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi;

Cessione indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti; alla cessione si applica la disciplina codicistica vigente in Italia e la legge n. 52 del 21 febbraio 1991 e successivi emendamenti;

General Data Protection Regulation – GDPR indica il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;

Contratto significa il presente contratto;

Corrispettivo di Cessione indica il prezzo che il Factor è tenuto a pagare al Fornitore a fronte della Cessione dei Crediti e corrisponde al 100% del valore nominale dei Crediti medesimi, al netto delle note di credito, diminuito dei compensi dovuti al Factor di cui all'Articolo 8;

Corrispettivo di Riacquisto significa il prezzo di riacquisto come indicato nell'Articolo 7;

Plafond di credito significa l'importo massimo per ciascun Debitore nei limiti del quale il Factor, accogliendo in cessione i Crediti offertigli dal Fornitore, si assume il rischio di mancato pagamento del Debitore;

Fattura indica ciascuna fattura rappresentativa di ciascun Credito ceduto;

Giorno Lavorativo indica ogni giorno dell'anno, ad eccezione del sabato e della domenica, durante il quale le banche svolgono la loro normale attività a Milano.

Mandatario indica per gli interventi con modalità not-notification, il Fornitore quale mandatario preposto all'incasso dei Crediti per conto del Factor.

Scadenza Convenzionale dei Crediti indica la scadenza convenzionalmente attribuita dalle Parti ai Crediti , secondo le modalità definite nell'allegato "C" al presente contratto ed indicata in apposita comunicazione che il Factor inoltrerà al Fornitore in occasione di ogni cessione di Credito.

Nel presente Contratto, a meno che il contesto richieda altrimenti, i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.

Art. 1 - Oggetto

(a) Il presente contratto ha per oggetto la cessione dei Crediti dal Fornitore al Factor, che li accetta, con rinuncia del Factor alla garanzia di solvenza dei Debitori da parte del Fornitore (cessione *pro soluto*), nei limiti ed alle condizioni di cui al presente Contratto.

(b) Il Factor non rinuncia alla garanzia della solvenza dei Debitori da parte del Fornitore (cessione *pro-solvendo*) in relazione a crediti portati da fatture emesse dal Fornitore a titolo di interessi, a qualsivoglia titolo vantati ivi compresi quelli di mora, su crediti scaduti ed eventualmente accolti in cessione dal Factor ai sensi del successivo art. 2.2.

Art. 2 - Termini e modalità di intervento – Mandato per la riscossione per interventi Not-Notification

2.1 Il Fornitore è obbligato ad offrire in cessione al Factor, tutti i Crediti vantati nei confronti di ciascun Debitore identificato nell'Allegato "A", e rappresentati da fatture ed eventuali note di credito come di tempo in tempo eventualmente modificato dalle Parti.

2.2 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui la Cessione è pervenuta presso i propri uffici, il Factor confermerà al Fornitore l'accoglimento in cessione dei Crediti offerti dal Fornitore nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo Articolo 6 e sempre a condizione che i Crediti, all'atto della loro cessione, non risultino scaduti salvo diverso accordo scritto tra Factor e Fornitore. L'eventuale cessione di crediti scaduti dovrà essere oggetto di espresso accordo scritto tra le Parti.

I Crediti ceduti saranno accolti in cessione pro-soluto nei limiti ed alle condizioni di cui al presente Contratto.

Timbro e Firma

Le note di credito andranno a diminuire per pari importo e con la valuta indicata dal Fornitore l'ammontare complessivo del Credito del Factor nei confronti del Debitore e decurteranno, per pari ammontare e valuta, l'accredito del Corrispettivo di Cessione al Fornitore.

2.3 Relativamente alle modalità di intervento Fornitore e Factor convengono che: dell'avvenuta cessione non ne sarà data comunicazione ai Debitori ceduti, ferma restando, comunque, la facoltà del Factor di procedere in qualsiasi momento – previa comunicazione al Fornitore – alla comunicazione ai Debitori dell'avvenuta cessione di credito a suo favore, con spese a intero carico del Fornitore (intervento "**Not-Notification**"). Per tale modalità di intervento la riscossione dei crediti avverrà come segue:

2.3.1 Il Factor conferisce Mandato, revocabile oneroso e con obbligo di rendiconto, al Fornitore (in questa veste, il **Mandatario**), che accetta, di svolgere le attività di gestione, amministrazione, riscossione ed incasso dei crediti e conservazione delle eventuali garanzie reali che assistono i Crediti. Fermo restando che qualora i pagamenti da parte dei debitori fossero previsti a mezzo a mezzo RI.BA. (Ricevuta Bancaria), sarà cura del Factor provvedere ad inviare all'incasso le RI.BA. omettendo ogni riferimento diverso da quello del Fornitore. Nell'adempimento dell'incarico di cui al presente articolo 2.3.1, il Fornitore agirà quale Mandatario del Factor.

2.3.2 I pagamenti da parte dei Debitori dovranno avvenire, sulla base di specifica comunicazione scritta del Fornitore, su conto corrente intestato al Fornitore presso BPER BANCA, Filiale di IT37P0538722800000004353721(*fac-simile* allegato "E"). Tale conto corrente, sulla base di ulteriore disposizione come da testo di cui al *fac-simile* allegato "F", sarà vincolato a favore del Factor. Il Fornitore con cadenza settimanale procederà ad impartire le dovute istruzioni alla citata Banca, fermo l'obbligo del Fornitore di trasmissione al Factor degli importi entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla scadenza originaria del credito.

Il Fornitore sarà comunque tenuto a trasferire al Factor, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione, le somme incassate dai Debitori a titolo di pagamento del Credito ed i recuperi comunque eseguiti, con le indicazioni volte a consentire le corrette imputazioni contabili alle relative fatture, qualora i Debitori non eseguissero il pagamento sul citato conto corrente vincolato, nonché a rimborsare le eventuali Note di Credito emesse. Nel caso di ritardo nella trasmissione degli importi saranno dovuti gli interessi specificati nel Documento di Sintesi dalla data valuta di pagamento del Debitore alla data valuta di incasso da parte del Factor; nel caso di ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni, troverà applicazione l'obbligo di riacquisto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 7.2.

Resta comunque inteso che il Mandatario svolgerà il proprio incarico con diligenza e correttezza professionale, e tenendo conto degli interessi del Factor, riservando ai Crediti il medesimo trattamento o, comunque, un trattamento non peggiore di quello fornito agli eventuali crediti rimasti nella titolarità del Fornitore. Il Mandatario eserciterà gli sforzi ragionevolmente necessari allo scopo di far rispettare il pagamento a scadenza dei Crediti. Il Mandatario si farà carico di ogni adempimento inerente l'incasso dei Crediti, impegnandosi, altresì, a non apportare modifiche alle modalità di pagamento.

2.3.3 Il Mandatario non potrà, senza il preventivo consenso scritto del Factor, intraprendere azioni giudiziarie, concludere transazioni con il Debitore, concedere dilazioni e rilasciare quietanze di pagamento relativamente ai Crediti o altrimenti acconsentire a modifiche pregiudizievoli per gli interessi del Factor. A seguito dell'ottenimento del consenso da parte del Factor per l'espletamento di tali azioni e fermo restando in ogni caso il diritto del Factor di intraprendere in via autonoma, in tutto o in parte, tali azioni, il Mandatario procederà come da successivo art. 5 lett.e).

2.3.4 Il Mandatario custodirà e manterrà aggiornata ed in buon ordine tutta la documentazione relativa alle attività espletate ai sensi del presente Mandato consentendo in qualsiasi momento al Factor, ed alle autorità di Vigilanza e di Controllo, di avere accesso alla stessa e di estrarne copia.

2.3.5 Il Mandatario dovrà comunicare per iscritto al Factor il mancato pagamento da parte del Debitore entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza riportata in Fattura. Decorso tale termine, in mancanza di ricezione da parte del Factor della citata comunicazione del Fornitore e/o della trasmissione degli incassi nei termini di cui al precedente art. 2.3.2, si intenderà decaduta ogni garanzia prestata dal Factor medesimo, sulle fatture con obbligo del Fornitore di riacquisto e di restituzione del Corrispettivo di cessione ai sensi del successivo art. 7.2.

Timbro e Firma

2.3.6 Nel caso di mancato pagamento da parte dei Debitori, il Factor si riserva di valutare ed intraprendere direttamente ogni più opportuna azione a tutela delle proprie ragioni di credito previa formalizzazione delle cessioni di credito nelle forme di legge; in tal caso il Mandatario, con spese a proprio carico, si impegna, su richiesta del Factor, a porre in essere tutti gli atti necessari e/o opportuni per rendere la cessione opponibile al Debitore.

2.3.7 Resta inteso che con la Cessione opponibile al Debitore, il mandato conferito dal Factor al Fornitore, limitatamente a tali crediti, si intenderà automaticamente revocato.

2.3.8 il presente Mandato potrà essere modificato o revocato solo dal Factor in qualunque momento; in caso di revoca del mandato e su richiesta scritta del Factor, il Fornitore è obbligato a notificare al Debitore, nei termini ragionevolmente richiesti per iscritto dal Factor, le nuove istruzioni relative al pagamento dei Crediti al Factor, tutti i costi inerenti e conseguenti a tale formalizzazione saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

2.3.9 Il Fornitore prende atto ed accetta che il compenso per l'attività svolta quale Mandatario è già stato considerato nel costo complessivo dell'intervento factoring e, conseguentemente, non potrà chiedere al Factor alcuna competenza, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione. In nessun caso il Mandatario potrà compensare, anche solo parzialmente, gli importi dovuti dal Fornitore o dal Mandatario al Factor a qualsiasi titolo, ai sensi del presente Contratto o altrimenti, con eventuali somme dovute al Mandatario o al Fornitore

Art. 3 - Garanzie del Fornitore

Il Fornitore dichiara e garantisce che:

(a) i Crediti sono validi, esistenti, certi, liquidi ed esigibili a scadenza 90 (novanta) giorni f.m., ed i sottostanti rapporti contrattuali da cui questi derivano, sono validi, efficaci e dal Fornitore puntualmente ed esattamente adempiuti e la copia delle fatture consegnate al Factor sono copie conformi agli originali delle fatture emesse dal Fornitore;

(b) il Fornitore è l'unico legittimo titolare dei Crediti ceduti ed ha pieno titolo sugli stessi, i quali sono liberamente disponibili e cedibili da parte del Fornitore ai sensi dei contratti sottostanti, risultano liberi da qualsiasi vincolo, garanzia reale, onere, gravame, pignoramento, sequestro o altro diritto di terzi;

(c) il Debitore non ha diritto a sollevare, né solleverà, alcuna legittima eccezione di compensazione nei confronti del Fornitore o dei suoi aventi causa, in relazione a crediti eventualmente vantati o che vanterà nei confronti del Fornitore;

(d) le dichiarazioni rese dal Fornitore e di cui all'allegato "B" sono veritiere. A tal proposito il Fornitore si impegna sin d'ora a consentire al Factor tutte le verifiche che quest'ultimo riterrà opportune ed a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta, la relativa documentazione;

(e) i crediti non sono vantati verso debitori: (i) destinatari di sanzioni economiche o commerciale o misure restrittive promulgate, applicate, imposte da parte di qualsiasi autorità italiana o straniera, compresa OFAC statunitense e l'ONU, in materia di sanzioni; (ii) localizzati, costituiti o residente in Paesi o territori che è o il cui governo è soggetto a sanzioni che proibiscono in maniera generalizzata i rapporti con tale governo, nazione o territorio.

Art. 4 - Corrispettivo di Cessione

Il Corrispettivo di Cessione è diminuito dei compensi dovuti dal Fornitore al Factor di cui al successivo Articolo 8 e di eventuali Note di Credito.

Il Corrispettivo di Cessione sarà pagato dal Factor al Fornitore mediante bonifico sul c/c bancario del Fornitore IBAN IT49M0538722800000004039300

entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di acquisizione in cessione dei Crediti.

Resta inteso che nel caso di cessione in massa di crediti futuri, il citato termine di 5 giorni per il pagamento del corrispettivo decorrerà dalla presentazione al Factor dello specifico modulo indicante le fatture emesse dal Fornitore su ciascun debitore

Art. 5 - Obbligo di collaborazione

(a) Il Fornitore è tenuto a collaborare con il Factor fornendogli tempestivamente notizia di ogni evidenza documentale pervenuta allo stesso Fornitore da cui risulti l'insolvenza da parte del Debitore e, in genere, ogni sua pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale, nonché eventuali rapporti pregressi e controversie in corso, anche non attinenti il rapporto commerciale.

(b) Il Fornitore dovrà fornire tempestivamente al Factor qualsiasi informazione o documenti probatori relativi ai Crediti dei quali venga in possesso, o qualsiasi comunicazione o informazioni

Timbro e Firma

scritte relative a qualunque evento o circostanza attinente ai Crediti stessi che possa avere un effetto pregiudizievole sui diritti del Factor ai sensi del Contratto.

(c) Entro 15 giorni di calendario dalla semplice richiesta scritta del Factor, il Fornitore è obbligato a trasmettergli, a proprie spese, copia delle Fatture relative ai Crediti ceduti unitamente a tutta la documentazione probatoria ed accessoria dei Crediti stessi.

(d) Il Fornitore è tenuto a trasmettere immediatamente al Factor le somme erroneamente pervenutegli quale pagamento dei crediti ceduti, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Factor presso BPER Banca S.p.A., Filiale di Bologna, cod. IBAN IT65I0538702400000000646000.

(e) Fermo quanto previsto alle precedenti lettere del presente art. 5, relativamente agli interventi con modalità Not-Notification, resta inteso che qualora il Factor non si avvalga della facoltà prevista al precedente art. 2.3.6, il Fornitore, su richiesta scritta del Factor, procederà ad intraprendere le azioni legali volte al recupero coattivo dei Crediti impagati dai Debitori, con legali di gradimento del Factor e con spese a carico di quest'ultimo nei limiti dei crediti garantiti pro-soluto. Per lo svolgimento delle azioni, il Fornitore si atterrà alle istruzioni che verranno impartite dal Factor.

I legali incaricati delle suddette azioni legali procederanno, con cadenza trimestrale, a comunicare al Factor gli aggiornamenti relativi alle azioni intraprese.

Resta inteso che eventuali accordi transattivi e/o di componimento della vertenza e/o di rinuncia in tutto o in parte al credito, così come di iscrizione di ipoteca e/o di abbandono del giudizio e/o di proposizione di gravami avverso i provvedimenti emessi dal Magistrato giudicante, dovranno ricevere il preventivo assenso scritto del Factor.

(f) Il Factor ha la facoltà di procedere almeno una volta l'anno, direttamente o attraverso propri incaricati rispettando l'obbligo di riservatezza sui dati acquisiti, a verifiche presso il Fornitore del rispetto degli obblighi contrattuali e della documentazione relativa al rapporto di factoring traendone copia, fermo il diritto di richiedere tale documentazione al Fornitore che ha l'obbligo di dare luogo alla consegna della copia ai sensi della precedente lett.c). Il rifiuto del Fornitore comporta l'obbligo di riacquisto del Fornitore, con gli effetti di cui al successivo art. 7.2, dei crediti in ordine ai quali non è stato possibile eseguire la verifica e/o trasmessa la documentazione nei termini contrattualmente convenuti.

Timbro e Firma

Art. 6 - Garanzia prestata dal Factor

(a) Il rischio di mancato pagamento del Debitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 52 del 21 febbraio 1991 è assunto dal Factor per iscritto nei limiti del plafond di credito dallo stesso accordato a ciascun Debitore e riferito esclusivamente all'ammontare in linea capitale dei crediti nei confronti dei Debitori. Resta escluso dalla garanzia quanto dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale e interessi. In relazione ai crediti futuri il rischio di mancato pagamento del debitore assunto dal Factor è subordinato alla venuta ad esistenza del credito.

(b) Il Factor potrà revocare e/o variare il plafond di credito concesso, dandone comunicazione scritta al Fornitore, con effetto - ex nunc - dalla data di ricezione della stessa.

Resta inteso che tutti i Crediti accettati in cessione dal Factor si intenderanno accolti *pro-soluto*, salvo quanto previsto all'Articolo 1, lett.b) nonché alle successive lett. c) e d) del presente Articolo 6), fermo restando che nel caso di cessione di crediti futuri la garanzia del Factor è subordinata al sorgere del credito e alla ricorrenza delle condizioni previste dal presente Contratto. Il plafond di credito relativo al Debitore ha carattere di rotatività sino alla revoca dello stesso che ne determinerà la relativa interruzione, fermo quanto previsto alla successiva lett.d). In caso di revoca di un plafond di credito, il Fornitore sarà comunque obbligato a cedere al Factor gli eventuali ulteriori crediti che sorgeranno nei confronti del Debitore successivamente alla data di efficacia della revoca medesima e non potrà, inoltre, modificare a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli dei Crediti garantiti, il tutto sino ad integrale pagamento dei crediti stessi.

Alla revoca sono equiparati il recesso e/o lo scioglimento del Contratto nonché la mancata cessione di Crediti.

In caso di riduzione del plafond, la rotatività sarà operante nei limiti del minor importo e, pertanto, il Factor potrà accogliere in cessione pro-soluto ulteriori crediti solo dopo il pagamento dei crediti garantiti eccedenti il nuovo limite.

(c) Il Factor non assumerà il rischio di mancato pagamento che dipenda da:

c.1) arrotondamenti, sconti, abbuoni, deduzioni ecc... effettuati dal Debitore, ancorchè non autorizzato;

c.2) cause di forza maggiore, quali esemplificativamente: moratorie generali o particolari, divieti di trasferimenti di valuta, provvedimenti delle Autorità degli Stati di appartenenza del Debitore e/o del Fornitore e/o del Factor, eventi catastrofici originati da cause naturali, guerra anche non dichiarata, eventi bellici.

(d) I Crediti che a ciascuna Data di Cessione risultassero eccedere, anche solo in parte, il Plafond saranno accolti dal Factor in cessione pro solvendo per la sola gestione ed incasso, ferma comunque la facoltà del Factor, su richiesta del Fornitore, di procedere all'anticipazione del corrispettivo di cessione anche per tali crediti. Il pagamento del Corrispettivo di Cessione relativo a questi Crediti sarà dovuto dal Factor al Fornitore al momento del loro effettivo incasso e nei limiti di quanto incassato. Qualora a ciascuna Data di Cessione un credito risultasse anche solo in parte non garantito stante l'insufficienza del relativo plafond di credito ad accoglierlo in garanzia per l'intero importo, tale credito s'intenderà accolto in cessione totalmente *pro-solvendo*.

Art. 7 -Riacquisto dei crediti e relativo Corrispettivo di Riacquisto

7.1 Oltre ai casi in cui il presente Contratto preveda espressamente tale conseguenza, il Fornitore è obbligato al riacquisto dei crediti ceduti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) Nel caso in cui venga meno - in qualsiasi momento - anche una sola delle garanzie prestate dal Fornitore nell'Articolo 3 e/o il Fornitore non rispetti gli obblighi posti a suo carico dai precedenti Articoli 2.3 lett.b) e da 2.3.1 a 2.3. 9 compreso, e art.5 del Contratto.
- b) Nel caso in cui il mancato pagamento da parte del Debitore dipenda da inadempimenti accertati posti in essere dal Fornitore in riferimento a uno o più contratti per la fornitura di merce e/o servizi dai quali ha origine il Credito.
- c) Nel caso in cui il mancato pagamento da parte del Debitore dipendesse da contestazioni del Debitore relativamente ai Crediti e/o ai beni forniti, ovvero dipendesse da quanto previsto dal precedente Articolo 6 lett. c.1), c.2).
- d) Nel caso di mancato pagamento da parte del Fornitore degli interessi e dei compensi dovuti al Factor e di cui al Documento di sintesi nonché di inadempimento agli obblighi restitutori previsti nel presente contratto.

7.2 In tutte le ipotesi di cui opera l'obbligo di riacquisto ivi compreso quelle di cui al precedente art. 7.1, nonché nei casi di cui all'allegato "B" alla presente e/o in cui la garanzia *pro-soluto* non operi o venga meno, il Fornitore sarà tenuto a riacquistare, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Factor, i Crediti impagati versando al Factor medesimo un Corrispettivo di Riacquisto pari al valore nominale dei Crediti ceduti e impagati, oltre agli interessi maturati dalla data di scadenza convenzionale del Credito sino alla data di effettiva restituzione al tasso evidenziato nel Documento di Sintesi che costituisce frontespizio del presente Contratto e ne forma parte integrante, oltre accessori e spese di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventualmente sostenute dal Factor per le eventuali azioni legali intraprese nei confronti del Debitore.

Art. 8 - Compensi

8.1. Per le prestazioni, gli oneri e rischi relativi alla cessione, il Fornitore dovrà corrispondere un compenso così determinato:

- interessi pre-calcolati, secondo la formula dello sconto commerciale, dalla data valuta del pagamento del Corrispettivo di Cessione sino alla data di Scadenza Convenzionale dei Crediti, al tasso meglio specificato nel Documento di Sintesi;
- commissione di factoring da calcolarsi sul valore nominale dei Crediti ceduti nella misura riportata nel citato Documento di Sintesi.

8.2. Le Parti convengono che spese bancarie e postali, bolli, tasse ed eventuali imposte legate alla stipula del presente Contratto e dei conseguenti atti di cessione e degli eventuali atti di retrocessione saranno interamente a carico del Fornitore così come eventuali ulteriori spese riepilogate nel Documento di Sintesi.

8.3 I Crediti si intenderanno garantiti solo se in possesso dei requisiti previsti dal presente Contratto. Il pagamento delle commissioni *pro-soluto* non determinerà di per sé l'automatica assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento degli stessi.

Timbro e Firma

Art. 9 - Inadempimento del Fornitore

Il Fornitore sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni patiti dal Factor in conseguenza di propri inadempimenti accertati e di seguito riportati:

- (a) qualora il Fornitore non abbia adempiuto all'obbligo di cedere al Factor i crediti nei confronti di ciascun singolo Debitore successivamente alla revoca del plafond di credito da parte del Factor;
- (b) qualora il Fornitore non abbia provveduto a restituire al Factor il Corrispettivo di Riacquisto dei Crediti di cui all'Articolo 7 ovvero non abbia provveduto al pagamento al Factor dei relativi interessi e/o commissione previsto in tali casi;
- (c) qualora informazioni, dati o notizie comunicate dal Fornitore al Factor a termini di Contratto non siano risultate veritiere ovvero non siano state fornite tempestivamente ovvero ancora non siano state fornite per nulla.

Art. 10 - Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni contenute in questo Contratto e nei suoi Allegati hanno natura strettamente confidenziale e pertanto verranno trattate con la dovuta riservatezza dalle Parti stesse e dai rispettivi dipendenti e/o collaboratori e sarà cura delle Parti, per proprio conto, provvedere alle eventuali comunicazioni richieste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Factor si impegna pertanto a trattare tali informazioni solo per le finalità di esecuzione del presente Contratto, con la facoltà di comunicarle a Terzi esclusivamente nei limiti di quanto necessario per l'esecuzione del contratto medesimo.

Ai fini del presente Articolo, per Terzi si intendono le autorità di vigilanza e le società appartenenti al Gruppo di appartenenza del Factor, nei limiti in cui tali soggetti, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di regolamenti interni di controllo del Gruppo cui il Factor appartiene, abbiano facoltà di accesso ai dati forniti dal Fornitore al Factor per l'esecuzione del presente Contratto.

Art. 11 - Trattamento dei dati Personali

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

2. Le Parti si danno atto che i rispettivi dati sono oggetto di reciproco trattamento ai fini degli adempimenti precontrattuali e dell'esecuzione degli obblighi contrattuali nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, dichiarando di essere informate dei diritti di cui alla normativa predetta.

In tale contesto:

- a) Il Fornitore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei Debitori nell'ambito dei rapporti commerciali tra il Fornitore e i Debitori, dichiara e garantisce che i dati personali dei Debitori che il Fornitore ha comunicato al Factor durante le trattative antecedenti alla stipulazione del presente Contratto sono stati raccolti dal Fornitore nell'ambito dei suoi rapporti commerciali con il Debitore e sono stati comunicati al Factor in conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR"), con l'effetto che tali dati personali erano, sono e continueranno ad essere utilizzabili dal Factor per la finalità di stipulazione ed esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore si impegna a continuare a comunicare i dati personali dei Debitori al Factor in conformità al GDPR per tutta la durata del presente Contratto, nei limiti in cui la comunicazione di dati personali al Factor sia necessaria per dare esecuzione al presente Contratto.
 - b) Il Factor dichiara che tratterà, durante il presente Contratto, in qualità di titolare del trattamento i dati personali dei debitori comunicati dal Fornitore con particolare ma non esclusivo riferimento alle finalità inerenti alla negoziazione e stipulazione del presente Contratto, nonché all'adempimento degli obblighi a suo carico ai sensi del presente Contratto e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto dal Factor l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Timbro e Firma

4. Ciascuna delle Parti manleva l'altra da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte dei soggetti interessati a causa del trattamento di dati personali, operato dalla Parte Indennizzante in violazione delle disposizioni previste in materia di Privacy.

Art. 12 - Contabilizzazione

Tutte le partite che sorgeranno in dipendenza del presente Contratto saranno annotate dal Factor in appositi conti e comunicate al Fornitore.

Il Factor metterà periodicamente a disposizione del Fornitore, con le modalità di cui al successivo art. 21, o invierà al Fornitore, qualora richiesto da quest'ultimo, gli estratti conto; in mancanza di contestazioni specifiche da parte del Fornitore a mezzo lettera raccomandata, gli estratti conto si intenderanno approvati decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli stessi.

Nei medesimi termini e condizioni s'intenderà tacitamente approvato ogni altro documento contabile del Factor inviato al Fornitore e, ove non contestati del Fornitore, costituiranno piena prova nei confronti del medesimo.

In caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, le Parti dovranno chiederne la rettifica, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione.

Art. 13 - Compensazione volontaria

Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare i propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con i propri crediti a qualsiasi titolo nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

Art. 14 - Norme in materia di trasparenza del rapporto

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del Decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) e successive modifiche e integrazioni, il Factor, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali), dandone comunicazione scritta al Fornitore nei modi previsti dalla legge e con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Fornitore non receda, senza penalità e spese, dal Contratto – con le modalità e gli effetti di cui ai successivi artt. 16 e 17 - entro la data prevista per l'applicazione delle stesse modifiche. Qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di recedere dal Contratto, le parti procederanno, alla liquidazione del rapporto con l'applicazione delle precedenti condizioni. Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del TUB verranno effettuate, nei tempi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno e all'estinzione del presente contratto, al domicilio del Fornitore mediante invio, fra l'altro, di apposito prospetto riepilogativo – Documento di Sintesi – delle condizioni effettivamente praticate con l'evidenza, in caso di variazioni rispetto al precedente Documento di Sintesi, delle condizioni modificate. Le comunicazioni concernenti la modifica delle condizioni contrattuali ed ogni altra comunicazione prescritta ai fini dell'adempimento agli obblighi di trasparenza (artt. 118 e 119 TUB) inoltrate mediante la piattaforma WIP® di cui al successivo art. 21 avverranno senza alcun addebito da parte del Factor, e inoltre, si intenderanno validamente operate anche mediante invio di lettera semplice o messaggi di posta elettronica certificata agli indirizzi definiti dal Fornitore ed in base alla scelta comunicata dal Fornitore, fermo restando che nel caso di adesione ai Servizi di cui al successivo art. 21 il Fornitore potrà accedere al documento di sintesi e alle comunicazioni periodiche con le modalità specificate al citato art. 21 o ottenerne copia a mezzo posta elettronica.

Art. 15 - Sostituzione automatica degli indici di riferimento dei tassi di interesse o di altre condizioni economiche

In relazione al tasso d'interesse o ad altre condizioni economiche il cui valore è determinato sulla base di specifici indici di riferimento oggettivi, le Parti convengono che qualora nel corso del contratto, per ragioni non dipendenti dal Factor, si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento, tale indice di riferimento verrà modificato o sostituito con un altro indice, in conformità a quanto indicato nel piano di sostituzione previsto dall'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 pubblicato sul sito internet del Factor e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 bis del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385, i cui aggiornamenti sono portati a conoscenza del Fornitore almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile secondo le modalità indicate dall'art. 119 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385.

Timbro e Firma

Nell'ambito degli eventi di variazione sostanziale e/o cessazione dell'indice di riferimento rientrano, tra gli altri, la cessazione in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato della sua pubblicazione, la sua temporanea indisponibilità e la non rappresentatività rispetto al mercato rappresentato con impossibilità di ripristino di tale rappresentatività, rilevabili da eventi resi pubblici da parte dell'autorità di supervisione dell'amministratore del tasso di riferimento o dall'amministratore stesso, o comunque rilevabili pubblicamente. La predetta sostituzione sarà operata anche qualora l'indice di riferimento diventi illegale per qualsiasi ragione sulla base della normativa applicabile al presente contratto, o qualora il suo utilizzo venga vietato.

Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, il Factor comunica al Fornitore, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche all'indice o l'indice sostitutivo individuati in conformità a quanto indicato nel predetto piano di sostituzione previsto dall'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 pubblicato sul sito internet del Factor e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 bis del D.lgs 1 settembre 1993 n. 385. La modifica si intenderà approvata ove il Fornitore non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della predetta comunicazione.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

Art. 16 - Durata del Contratto - recesso - risoluzione

Il presente Contratto ha durata indeterminata salva la facoltà di recesso delle Parti da esercitarsi mediante comunicazione da una parte all'altra a mezzo lettera raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza.

Il presente Contratto potrà essere risolto da ciascuna delle Parti ai sensi dell'art. 1453 c.c. .

Art. 17 - Effetti dello scioglimento

Lo scioglimento del presente Contratto, per qualsiasi motivo intervenuto, non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate in conformità degli accordi di cui al presente Contratto, per le quali continueranno ad applicarsi le norme dello stesso; conserveranno altresì efficacia le obbligazioni e le garanzie assunte reciprocamente dal Fornitore e dal Factor.

Art. 18 - Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie – Legge applicabile e Foro convenzionale

18.1 In caso di controversia il cedente potrà inviare all'Ufficio Reclami del Factor (con sede legale in Bologna in Strada Maggiore n°29) tramite raccomandata A.R. o via PEC all'indirizzo reclami@pec.bperfactor.it , le proprie doglianze, cui il Factor è tenuto a dare risposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione.

18.2 Qualora il Factor non accolga in tutto o in parte il reclamo, o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l'Autorità Giudiziaria, potrà ricorrere all'apposito Organo costituito presso Banca d'Italia per la soluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'art. 128 *bis* del T.U.B. del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario), sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario il Fornitore può fare riferimento all'apposita guida messaggi a disposizione in sede di informativa precontrattuale.

18.3 Resta ferma la facoltà del Fornitore di ricorrere alla giurisdizione ordinaria. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie si prende atto dell'obbligo di cui al D.Lgs. n.28/2010 e ss.mm.ii. di esperire il procedimento di mediazione prima di adire l'Autorità Giudiziaria, mediante ricorso ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Fornitore anche in caso di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

18.4 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere sulla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, sarà regolata dalla legge italiana e il Factor avrà la facoltà di adire indifferentemente il foro di Bologna o, in alternativa, il foro di Milano; mentre, qualora il Factor rivesta la qualità di convenuto, il Factor e il Fornitore concordano che il foro competente sia esclusivamente quello di Bologna

Timbro e Firma

Art. 19 - Comunicazioni ed elezione di domicilio

Ogni comunicazione tra le Parti relativamente al presente Contratto si considera eseguita al momento della consegna a mano o dalla data indicata sulla ricevuta di ritorno qualora inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà essere indirizzata ai recapiti di seguito indicati ove le Parti eleggono il proprio domicilio ai fini della presente:

- VIMERCATI S.p.A. , Via Vincenzo Monti n. 38, 20016 Pero (MI) – pec: vimercatispa@pec.it
- BPER Factor S.p.A. Strada Maggiore n. 29 - 40125 Bologna - pec: bperfactor@legalmail.it.

Qualora una delle Parti cambiasse indirizzo, o parte del medesimo, questa darà comunicazione scritta all'altra del nuovo indirizzo e della data nella quale diverrà effettivo.

Art. 20 - Registrazione

Le spese, anche a titolo di onere fiscale, per l'eventuale registrazione del presente Contratto e delle conseguenti Cessioni di Credito saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 21 - Servizi offerti tramite Internet protetto

Il Fornitore prende atto ed accetta che il servizio di recapito elettronico della documentazione che il Factor gli mette a disposizione è accessibile tramite la piattaforma WIP® (Webfactoring Interactive Platform) i cui servizi sono comunque subordinati alla sottoscrizione del relativo accordo. In mancanza di sottoscrizione dell'accordo, il Fornitore prende atto che la corrispondenza gli verrà trasmessa per posta ordinaria, in via cartacea, con addebito dei costi di cui al documento di sintesi.

Il Fornitore tramite la messa a disposizione da parte del Factor del Servizio Archivio documentale che è all'interno del Servizio WIP® dispensa espressamente quest'ultimo da ogni altra forma di trasmissione cartacea, accettando altresì che la stessa gli venga resa disponibile tramite supporto elettronico, ivi compresa la proposta di modifica unilaterale del contratto e gli aggiornamenti del documento di sintesi. La documentazione fiscale rimarrà accessibile sul sito <https://www.bperfactor.it/>, tramite accesso all'area clienti, per 14 mesi dalla data di emissione, mentre le informazioni relative agli incassi rimarranno accessibili sul predetto sito per 45 gg. Relativamente alle fatture emesse a carico del Fornitore, quest'ultimo sarà tenuto all'osservanza della normativa di volta in volta vigente ai fini della conservazione e registrazione contabile delle stesse.

Il Fornitore in ogni caso prende atto che nessuna responsabilità potrà essere imputata al Factor per eventuali danni che a qualsivoglia titolo, diretti o indiretti, siano subiti dal Fornitore o da terzi e derivanti da: (a) eventuale impossibilità temporanea di utilizzo od interruzione del servizio derivanti dal mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche del cedente, inclusi gli Internet Service Providers, indisponibilità delle linee di collegamento telefoniche o di altri fornitori dei servizi di rete; (b) caso fortuito o forza maggiore; (c) abuso delle credenziali di accesso; (d) malfunzionamenti dei terminali, manomissioni o interventi sul servizio o sulle apparecchiature non previamente verificati con il Factor.

È comunque facoltà del Factor revocare, sospendere o cessare in qualsiasi momento i servizi offerti tramite internet protetto con un preavviso di 15 giorni; l'adesione al servizio ha comunque una durata connessa alla operatività di factoring e cesserà, in ogni caso, nell'ipotesi di scioglimento del rapporto di factoring. Resta inteso che sarà facoltà del Factor procedere a modificare od integrare i contenuti del Servizio per adeguarli alle vigenti o future normative di legge in materia e/o sospenderlo, dandone notizia al Fornitore.

Art. 22 - Responsabilità Amministrativa

Con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni di cui al D.Lgs 8.6.2001 n.231, il Fornitore dichiara di essere informato dell'adozione da parte del Factor del Modello Organizzativo di cui al predetto D.Lgs. 8.6.2001 n.231 e, in particolare, di aver preso visione e condividere i principi del relativo "Codice etico" (disponibile nel sito <https://www.bperfactor.it/>), alla cui disposizioni saranno conformati i reciproci comportamenti nello svolgimento dei rapporti contrattuali.

Timbro e Firma

Art. 23 - Validità della proposta

La presente proposta rimane valida per la durata di 10 (dieci) Giorni Lavorativi, intendendosi decaduta e priva di effetto qualora entro il medesimo termine il Fornitore non provveda a formalizzare la propria accettazione; sarà comunque facoltà del Factor considerare ugualmente concluso il Contratto anche in caso di accettazione perfezionata oltre il termine.

Distinti saluti.

Luogo e Data	Pero (MI)
Timbro e Firma del Fornitore	Vimercati Spa

Firma valida

Digitally signed by: MAURO PIZI
Date: 2024.12.19 17:40:36 CET
Reason: Approvo le Condizioni Generali e confermo la volontà di firmare il contratto



(barrare lo spazio vuoto dopo le firme se
firmato su cartaceo)

Dichiariamo di aver preso visione e di accettare specificatamente a norma dell'art. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli articoli in appresso riportati:

Art.1.b (Garanzia della solvenza del debitori); Art. 2 (Termini e modalità dell'intervento - mandato per la riscossione nel caso di not-notification); Art. 3 (Garanzie del Fornitore); Art. 5 (Obbligo di collaborazione); Art. 6 (Garanzia prestata dal Factor - obbligo di segnalazione in caso di revoca del plafond); Art. 7 (Riacquisto dei Crediti - Corrispettivo di riacquisto); Art. 9 (Inadempimento del Fornitore); Art. 10 (Riservatezza); Art. 11 (Trattamento dei Dati Personali); Art. 12 (Approvazione tacita risultanze contabili); Art. 13 (Compensazione volontaria); Art. 14 (Norme in materia di trasparenza del rapporto - facoltà del Factor di modificare unilateralmente la misura dei compensi); Art. 15 (Sostituzione automatica degli indici di riferimento dei tassi di interesse o di altre condizioni economiche); Art. 16 (Durata del contratto-recesso-risoluzione); Art. 17 (Effetti dello scioglimento); Art. 18 (Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Legge applicabile e Foro esclusivo Competente); Art. 19 (Elezione di domicilio); Art. 20 (Registrazione); Art. 21 (Servizi tramite accesso a internet protetto); Art. 22 (Responsabilità amministrativa).

Timbro e Firma del Fornitore	Vimercati Spa _
------------------------------	-----------------

Firma valida

Digitally signed by: MAURO PIZI
Date: 2024.12.19 17:40:38 CET
Reason: Approvo espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole vessatorie



(barrare lo spazio vuoto dopo le firme se
firmato su cartaceo)

Il Fornitore dichiara :

- che il Factor ha fornito al Fornitore le informazioni precontrattuali prescritte, mettendoci a disposizione il foglio informativo e la guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, il documento riportante i tassi effettivi globali medi (TEGM) previsti dalla normativa vigente, nonché di aver ricevuto la informativa privacy;
- di aver richiesto ed ottenuto gratuitamente copia dello schema di Contratto comprensivo degli allegati e del Documento di Sintesi che ne costituisce il frontespizio, prima della conclusione del Contratto stesso, nonché, di aver ricevuto copia della documentazione contrattuale perfezionata e sottoscritta dal Fornitore.

Timbro e
Firma del Fornitore

Vimercati Spa

Firma valida

Digitally signed by: MAURO PIZI

Date: 2024.12.19 17:40:40 CET

Reason: Dichiaro che il Factor ha fornito le informazioni pre contrattuali prescritte ed il foglio informativo



(barrare lo spazio vuoto dopo le firme se
firmato su cartaceo)

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto del M.E.F. del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, articolo 6 comma 2¹.

¹ Previsione da intendersi riferita esclusivamente ai contratti perfezionati con firma digitale.

ALLEGATO A
ELENCO DEBITORI CEDUTI

Come da accordi tra le Parti, Debitori di gradimento del Factor.

Timbro e Firma del Fornitore	Vimercati Spa
---------------------------------	---------------

Firma valida

Digitally signed by: MAURO PIZI
Date: 2024.12.19 17:40:54 CET
Reason: Approvo le condizioni integrative del contratto di factoring e confermo la volontà di sottoscriverle



(barrare lo spazio vuoto dopo le firme se
firmato su cartaceo)

ALLEGATO B
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI CEDUTI E DEI DEBITORI

Con la presente il Fornitore conferma che i Crediti nell'ambito di detto Contratto risponderanno ai seguenti requisiti:

- crediti derivanti da forniture di componenti e dispositivi per auto, con scadenza pari od inferiore a 90 giorni d.f.f.m. e che alla data di ogni cessione non sono scaduti;
- crediti che non sono classificati come "in sofferenza", in base alle politiche di gestione del credito del Fornitore;
- crediti relativi a Clienti che, al momento della cessione, non risultano insolventi ai sensi di legge o in stato di liquidazione volontaria o giudiziale o anche solo inadempienti o equivalenti procedure estere.

Inoltre, il Fornitore dichiara che nei 18 mesi antecedenti la data del presente Contratto, per i Debitori i cui crediti sono oggetto di cessione nell'ambito del rapporto di fornitura/prestazione di servizi:

- non si sono verificati ritardi superiori a 30 giorni;
- non sono state accordate dilazioni superiori a 30 giorni;
- non vi sono stati titoli di credito protestati;
- non si sono verificati avvenimenti negativi di rilevante gravità in capo al debitore tali da comprometterne la solvibilità.

In relazione di cui al presente allegato B, il Fornitore assume la piena responsabilità circa la veridicità, l'esattezza dei dati dichiarati, pena la decadenza della garanzia pro-soluto accordata sugli stessi debitori ceduti e con l'impegno al Riacquisto dei Crediti ceduti, nei termini di cui all'art. 7.2 del Contratto di factoring, a semplice richiesta del Factor qualora tali dichiarazioni non risultassero veritiere anche parzialmente.

L'impegno al Riacquisto dei Crediti ceduti e di rimborso del corrispettivo pagato dal Factor si intende assunto dal Fornitore in modo irrevocabile e incondizionato, ogni eccezione sin d'ora rimossa, e non potrà essere disatteso, neppure parzialmente.

Timbro e Firma (se firmato su cartaceo)

Timbro e
Firma del Fornitore

Vimercati Spa

Firma valida

Digitally signed by: MAURO PIZI
Date: 2024.12.19 17:40:46 CET

Reason: Approvo le condizioni integrative del contratto di factoring e confermo la volontà di sottoscriverle



(barrare lo spazio vuoto dopo le firme se
firmato su cartaceo)

ALLEGATO C

DETERMINAZIONE DELLA SCADENZA CONVENZIONALE DEI CREDITI

Scadenza Convenzionale:

Indica il tempo stimato di pagamento dei Crediti da parte dei Debitori in favore del Fornitore e si intende calcolato, in assenza di diversa comunicazione scritta del Factor, sulla base della media ponderata tra il DSO (Days Sales Outstanding) dei crediti incassati dal Fornitore e da questi comunicata al Factor, su ciascun Debitore nel corso degli ultimi 18 mesi e di quello dei crediti non ancora incassati sul medesimo Debitore alla stessa data.

In considerazione di quanto sopra, la Scadenza Convenzionale viene determinata nella scadenza riportata in fattura maggiorata del DSO e di numero 15 (quindici) giorni di c.d. stress time.

Per l'individuazione del DSO si farà riferimento ai dati forniti direttamente dal Fornitore e relativamente ai quali lo stesso assume piena responsabilità circa la veridicità, esattezza e completezza. Alla data della prima cessione il DSO comunicato dal Fornitore è pari a "zero"

Detta Scadenza Convenzionale verrà rivista con cadenza semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno), prima verifica al 30 giugno 2025 sulla base del DSO dei crediti incassati dal Factor su ciascun Debitore nel corso del mese di verifica (giugno e/o dicembre) e degli 11 mesi precedenti e di quello dei crediti non ancora incassati alla data di verifica.

Il nuovo valore, fermi i giorni fissi naturali consecutivi di cui sopra, ove risultasse inferiore o superiore rispetto a quello utilizzato nelle Cessioni di Crediti del semestre - o del periodo - immediatamente precedente, troverà applicazione per le Cessioni di Crediti del semestre successivo mentre nessuna variazione si applicherà nel caso in cui il nuovo valore risultasse pari a quello precedente.

Timbro e
Firma del Fornitore

Vimercati Spa

Firma valida

Digitally signed by: MAURO PIZI

Date: 2024.12.19 17:40:52 CET

Reason: Approvo le condizioni integrative del contratto di factoring e confermo la volontà di sottoscriverle



(barrare lo spazio vuoto dopo le firme se
firmato su cartaceo)

ALLEGATO D
SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICATE

- Obbligo del Fornitore di offrire in cessione tutti i crediti nei confronti di ogni singolo debitore identificato nell'Allegato "A"; modalità di cessione dei crediti nei confronti dei Debitori appartenenti al "settore privato";
- intervento not-notification;
- criteri di individuazione dei Debitori e dei crediti ceduti come da allegato "B";
- scadenza convenzionale determinata come da allegato "C";
- cessione pro-solvendo dei crediti portati da fatture emesse dal Fornitore per interessi di ritardato pagamento maturati su crediti scaduti;
- garanzie del Fornitore sulla assenza di situazioni pregiudizievoli ai diritti del Factor per i crediti oggetto di cessione;
- corrispettivo di cessione;
- obblighi del Fornitore di informativa e collaborazione nei confronti del Factor quanto ai rapporti con i debitori;
- assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento del Debitore, oggetto e limiti della garanzia del Factor; facoltà del Factor di modifica e/o revoca della garanzia; obbligo di cessione nel caso di revoca del plafond;
- cessione pro solvendo dei crediti per la parte eccedente il plafond, corrispettivo di cessione previsto ad intervenuto incasso dei crediti,
- obbligo del Fornitore di riacquisto dei crediti e relativo corrispettivo di riacquisto nei casi tassativamente previsti e interessi di ritardato pagamento;
- compensi del Factor;
- inadempimento del Fornitore e obbligo di risarcimento del danno;
- riservatezza delle informazioni contenute nel Contratto e negli allegati;
- informativa sul trattamento dei dati comunicati al Factor ai fini delle norme in materia di "privacy";
- contabilizzazione delle partite di dare e avere relative al rapporto di factoring, rendicontazione e termini per la contestazione degli estratti conto;
- Servizi offerti tramite Internet Protetto per effettuare operazioni di consultazione e di informazione relative al rapporto di factoring in generale nonché il trasferimento reciproco dei dati relativi ai crediti oggetto di cessione ed alle conseguenti registrazioni, diritto di recesso dal servizio di entrambe le parti;
- facoltà del Factor di modificare le condizioni economiche, anche in senso sfavorevole al Fornitore, dandogliene comunicazione ai sensi di legge - diritto del Fornitore di recedere dal contratto e di ottenere la liquidazione del rapporto alle condizioni precedentemente

Timbro e Firma (se firmato su cartaceo)

in essere in caso di variazioni sfavorevoli;

- durata indeterminata del contratto e diritto di recesso di entrambe le parti con obbligo di preavviso di 3 (tre) mesi se il recesso è esercitato dal Fornitore, risoluzione per inadempimento di una delle parti;
- applicazione della legge italiana e foro di Bologna quale foro esclusivo competente in caso di controversie;
- elezione di domicilio;
- oneri di registrazione;
- responsabilità amministrativa;
- validità della proposta e perfezionamento del contratto.

Timbro e
Firma del Fornitore

Vimercati Spa

Firma valida

Digitally signed by: MAURO PIZI
Date: 2024.12.19 17:40:49 CET

Reason: Approvo le condizioni integrative del contratto di factoring e confermo la volontà di sottoscriverle



(barrare lo spazio vuoto dopo le firme se
firmato su cartaceo)

ALLEGATO E

Spettabili D E B I T O R I
e p.c. Spettabile

BPER BANCA S.P.A.
PIAZZA S. GIOVANNI, 3/A
BUSTO ARSIZIO
21052
VARESE

PERO (MI)_____

Con la presente Vi diamo disposizione irrevocabile affinché i pagamenti che effettuerete a fronte delle fatture da noi emesse a Vostro carico, con decorrenza dalla fattura n. ____ del _____ di € _____, vengano disposti, alle previste scadenze, esclusivamente mediante bonifico a favore del conto n IT37P0538722800000004353721 intestato a nostro nome presso la BPER BANCA S.P.A., PIAZZA S. GIOVANNI , 3/A BUSTO ARSIZIO (VA)

Distinti saluti.

CEDENTE

Timbro e
Firma del Fornitore

Vimercati Spa

Firma valida

Digitally signed by: MAURO PIZI
Date: 2024.12.19 17:40:41 CET
Reason: Approvo le condizioni integrative del contratto di factoring e confermo la volontà di sottoscriverle



ALLEGATO F

Spettabile
BPER BANCA S.P.A.

e p.c. Spettabile
BPER Factor S.p.A.
Strada Maggiore 29
40125 BOLOGNA BO

Premesso che:

- è corrente con la BPER Factor S.p.A. un rapporto di factoring nell'ambito del quale la stessa dispone a nostro favore versamenti anticipati a fronte di crediti da noi vantati nei confronti di nominativi vari ceduti alla BPER Factor S.p.A. medesima per scambio di corrispondenza commerciale;
- tali nominativi, sulla base di apposita disposizione irrevocabile da noi impartita agli stessi e diretta a Voi per conoscenza, effettueranno i pagamenti a fronte di tali crediti a favore del conto n. 4353721 (Iban IT37P0538722800000004353721) acceso a nostro nome presso il Vostro Istituto.

Tutto ciò premesso, con la presente Vi autorizziamo irrevocabilmente a vincolare a favore della BPER Factor S.p.A. il saldo del citato conto n.4353721 a noi intestato e a girare tale saldo, ogni volta che sarà disponibile, sul c/c n 646000 cod IBAN

Timbro e Firma (se firmato su cartaceo)

IT65I0538702400000000646000 tratto su BPER Banca S.p.A., sede di Bologna ed intestato alla BPER Factor S.p.A. .

Le somme accreditate sul citato conto corrente si intenderanno all’atto del loro accredito e senza ulteriori formalità, automaticamente costituite in pegno a favore di BPER Factor S.p.A. .

Resta ovviamente inteso che sul predetto conto la nostra società non potrà effettuare alcuna operazione.

Le disposizione di cui sopra sono irrevocabili e non potranno essere modificate se non con l’espresso consenso scritto della BPER Factor S.p.A. cui, per conoscenza, è diretta copia della presente ed alla quale Vi preghiamo confermare che Vi atterrete a quanto sopra indicato.

Distinti saluti.

CEDENTE

Timbro e Firma del Fornitore	Vimercati Spa
---------------------------------	---------------

Firma valida

Digitally signed by: MAURO PIZI
Date: 2024.12.19 17:40:43 CET
Reason: Approvo le condizioni integrative del contratto di factoring e confermo la volontà di sottoscriverle



(barrare lo spazio vuoto dopo le firme se
firmato su cartaceo)

